

**Pubblicato il 11/11/2019**

**Sent. n. 1857/2019**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 809 del 2013, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Cosenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Caloveto, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Fraia, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avvocato Tommaso Ricci, in Catanzaro, alla via G. Alberti, n. 27;

per l'annullamento

dell'ordinanza del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Caloveto del [omissis], n. [omissis], di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi, e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, e in particolare i provvedimenti del [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caloveto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria per la definizione dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1. – Con ordinanza del [omissis], il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Caloveto ha ordinato a [omissis] di cessare l'attività edilizia in essere nell'area denominata via Europa Unita e di ripristinare lo stato dei luoghi.

Infatti, in quella stessa data personale delle Polizia municipale lo aveva trovato intento a svolgere lavori di rifacimento della pavimentazione e di realizzazione di piccole buche in cui poggiare dei paletti in ferro.

2. – Il destinatario ha proposto ricorso avverso il provvedimento notificatogli, chiedendone l'annullamento insieme agli altri atti che, a suo giudizio, ne costituivano presupposto.

Il provvedimento, invero, ha fatto seguito:

- alla nota del [omissis], con cui il responsabile dell'Ufficio tecnico ha ordinato l'immediata sospensione dei medesimi lavori;

- alla nota del [omissis], con cui il medesimo responsabile ha negato la possibilità di svolgere lavori edili nell'area denominata via [omissis], essendo tali lavori possibili, previo assenso dei condomini,

soltanto nell'area pertinenziale del fabbricato censito in catasto al foglio di mappa n. [omissis], particella [omissis], sub. [omissis];

- alla nota del [omissis], con cui [omissis] è stato nuovamente inviato a cessare da ogni opera.

3. – Ha resistito il Comune di Caloveto.

Negata, con ordinanza del [omissis], la tutela cautelare invocata, il ricorso è stato discusso nel merito e spedito in decisione all'udienza pubblica del 23 ottobre 2019.

4. – Parte ricorrente ha dedotto tre motivi di ricorso, con i quali, in sintesi, ha lamentato che: sarebbe mancata, nel provvedimento impugnato, l'indicazione dell'autorità giudiziaria d'innanzi alla quale impugnarlo; che l'amministrazione non avrebbe mai acquisito la proprietà dell'area su cui venivano eseguite le opere, la quale appartenerebbe al ricorrente; che le opere in corso di esecuzione rientrerebbero nell'attività edilizia libera, ma che comunque era stata presentata dichiarazione di inizio attività; che il provvedimento da ultimo impugnato non sarebbe intervenuto entro il termine di giorni 45 dall'ordinanza di sospensione dei lavori.

5. – Va preliminarmente rilevato che gli atti indicati dal ricorrente come presupposti al provvedimento impugnato in via principale sono, in realtà, provvedimenti aventi rilevanza esterna e potenzialmente lesivi in via autonoma degli interessi del ricorrente.

La loro impugnazione non è pertanto tempestiva, posto essi che avrebbero dovuto essere impugnati – e non lo sono stati – entro 60 giorni dalla loro comunicazione.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato irricevibile nella misura in cui sia rivolto avverso tali atti.

6. – Nondimeno, i provvedimenti non tempestivamente impugnati hanno natura cautelare (la nota del [omissis], con cui il responsabile dell'Ufficio tecnico ha ordinato l'immediata sospensione dei medesimi lavori, e la nota del [omissis], con cui l'odierno ricorrente è stato nuovamente inviato a cessare da ogni opera) ovvero indirizzati a rivendicare la natura pubblica dell'area controversa (la nota del [omissis]), sicché la loro mancata tempestiva impugnazione non pregiudica il sindacato sulla legittimità dell'autonoma ordinanza di interruzione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi.

7. – Ciò posto, il ricorso si presenta fondato nei limiti che seguono.

7.1. – Il Collegio deve rilevare che, nonostante l'istruttoria esperita, non vi è alcuna evidenza che l'area in cui venivano svolti dal ricorrente i lavori contestati abbia natura pubblica.

In particolare, non è sufficiente a considerare pubblica la strada il fatto che nel 1991 essa sia stata coinvolta nel riordino toponomastico e sia vista attribuito il nome di via [omissis].

Infatti, non risulta che l'area, originariamente appartenente al ricorrente, sia stata sottoposta a espropriazione, né che la c.d. via [omissis] sia stata iscritta all'elenco delle vie pubbliche, né vi è altrimenti prova dell'uso pubblico della stessa.

Dunque, non vi è ragione di ritenere che [omissis] stesse svolgendo attività edilizia su area pubblica.

7.2. – Va poi rilevato che l'attività posta in essere (rifacimento della pavimentazione e creazione di piccole buche per infiggere nel suolo dei paletti), non comporta trasformazione urbanistica del territorio, e non rientra in alcuna delle attività edilizie per le quali il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, richieda un titolo.

Si tratta, conseguentemente, di attività edilizia libera, e quindi non subordinata al rilascio – da parte dell'amministrazione – di un titolo edilizio.

7.3. – Ne deriva che l'ordinanza impugnata, non trovando fondamento né nella natura pubblica dell'area in cui venivano svolti i lavori, né nel difetto di un titolo edilizio – non richiesto nel caso di specie –, è illegittima e va annullata.

8. – Occorre un'ultima notazione.

L'amministrazione resistente ha dato conto, nell'ultimo provvedimento ma anche nei precedenti, del fatto che il suo intervento sia stato sollecitato dai proprietari di porzioni immobiliari degli edifici che insistono su via [omissis].

Sulla base degli elementi probatori in atti, tuttavia, si tratta di controversia tra privati, la cui risoluzione spetta al giudice ordinario e che non giustifica l'intervento pubblicistico del Comune di Caloveto.

9. – La fondatezza solo parziale del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese e competenze di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

*a)* lo dichiara irricevibile con riferimento ai provvedimenti del [omissis];

*b)* lo accoglie nel resto e, per l'effetto, annulla l'ordinanza del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Caloveto del [omissis];

*c)* spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Tallaro, Presidente FF, Estensore

Francesca Goggiamani, Referendario

Pierangelo Sorrentino, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Francesco Tallaro

IL SEGRETARIO